



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 22-9-2025 h. 15.30 - Tosi in presenza – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI

Inaugurazione del Corso di Lezioni

Nelle discipline giuridiche le “Istituzioni” sono le nozioni fondamentali.

Per il diritto privato esse sono contenute principalmente nel codice civile del 1942, che è il più importante testo di studio accanto al Manuale.

Nel Corso di Lezioni vengono anche trattati alcuni argomenti di DNT (diritto delle nuove tecnologie) per i quali le fonti normative prevalenti sono Regolamenti UE.

Il Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia per venerdì 10 ottobre 2025 pomeriggio, in Aula Magna U6, è dedicato al raccordo tra il Regolamento UE sull'Intelligenza artificiale e il Regolamento UE sul trattamento dei dati personali.

Gli Studenti che partecipano al Convegno e redigono un breve resoconto scritto di due pagine su uno dei temi trattati dai Relatori del Convegno possono iniziare il colloquio d'esame di Istituzioni di diritto privato EcoBan T2 discutendo con il Commissario esaminatore i contenuti del proprio elaborato.

Il diritto delle nuove tecnologie pone in primo piano l'esigenza di uniformazione internazionale del diritto privato. In materia di intelligenza artificiale, i principali attori non sono dislocati in Italia né in altri Paesi dell'Unione Europea, sì invece in USA, Cina, India. Considerato che l'addestramento dell'Intelligenza artificiale avviene quotidianamente mediante l'utilizzo di dati (anche personali) è necessaria una condivisione internazionale del principio secondo il quale è irrinunciabile la tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

Istituzioni di diritto privato (distinzione tra diritto civile e diritto commerciale)

Interferenze con il Diritto pubblico

Rinvio alle Lezioni di Istituzioni di diritto pubblico del Prof. Quirino Camerlengo: diritto in senso oggettivo, norma giuridica, fonti, interpretazione, efficacia nel tempo.

Usi normativi e usi contrattuali (i cosiddetti “usi bancari”)

Giurisprudenza, dottrina, equità (non sono fonti del diritto) – art. 1226 c.c.

Efficacia della legge nello spazio e diritto internazionale privato - Legge n. 218/1995

Regolamenti CE/UE di diritto internazionale privato

Il diritto privato nella Comunità Internazionale



Consiglio d'Europa – www.coe.int - dal marzo 2022 i Paesi sono 46 (e non più 47)
CEDU - Corte EDU a Strasburgo (da non confondere con la CGUE a Lussemburgo)

Unione Europea – www.europa.eu

Paesi UE: Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Romania, Bulgaria, Belgio, Olanda (Paesi Bassi), Lussemburgo, Cechia (Repubblica ceca), Slovacchia, Croazia, Slovenia, Austria, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Irlanda, Finlandia, Svezia, Danimarca (esclusa Groenlandia).

Paesi UE ma non EuroZona (la moneta avente corso legale non è l'Euro): Svezia, Danimarca, Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Cechia (Repubblica Ceca)

Paesi EFTA: Svizzera (Confederazione elvetica), Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Paesi SEE: Stati UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein



Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 25-9-2025 h. 8.30/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28

Diritti soggettivi assoluti e relativi

Assoluti

- **diritti reali**
- **diritti della personalità**

Relativi

- **diritti di credito e nozione di obbligazione**

Diritto potestativo e soggezione

Prescrizione

Art. 2934 c.c.

Art. 2946 c.c.

Interruzione della prescrizione

Sospensione della prescrizione

Distinzione tra prescrizione e decadenza

- **art. 1490, 1492, 1495 c.c.**

Fatto – Atto - Negozio

Fatto giuridico

Atto giuridico

Negozio giuridico (manifestazione di volontà)

Negozi giuridici *inter vivos* e *mortis causa*

Negozi giuridici unilaterali, bilaterali, plurilaterali

Negozi giuridici unilaterali

- **recettizi (art. 1334, 1335 c.c.)**
- **non recettizi**



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 29-9-2025 h. 15.30 - Tosi in presenza – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI - Diritto privato delle nuove tecnologie

Le fonti normative del diritto privato digitale sono prevalentemente UE (e solo in minima parte nazionali).

Le Istituzioni UE ambiscono ad una “ultrattività” della disciplina UE, in modo che essa sia applicabile anche a operatori esterni che vogliono offrire beni e servizi nel mercato UE.

Nel caso del GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016, sul trattamento dei dati personali) il successo del modello normativo è di portata planetaria: si tratta di un vero e proprio “legal benchmark” globale (specie in materia di portabilità dei dati) imitato da numerose legislazioni extra-UE, ivi compresa quella dello Stato della California (U.S.A.), ove si trova la Silicon Valley, sede di importanti imprese del settore tecnologico.

Nel caso dell’A.I. Act (Regolamento UE n. 1689 del 2024, sull’intelligenza artificiale) la situazione è ben diversa. I motivi del mancato successo sono principalmente i seguenti:

- il Regolamento UE n. 1689 del 2024 disciplina non diritti, sì invece tecnologia, la quale evolve rapidamente;
- esso si riferisce all’intelligenza artificiale, ma le intelligenze artificiali sono tante e molto diverse l’una dall’altra dal punto di vista tecnologico;
- di conseguenza, la definizione di “sistema di i.a.” fornita dall’art. 3 è oggetto di critiche (per esempio, essa si riferisce alla “autonomia variabile” quindi sembra lasciar fuori dal campo di applicazione la “autonomia predeterminata”);
- il Reg. UE n. 1689 del 2024 è basato sul metodo della certificazione di prodotto e affida la propria operatività al lavoro di un tavolo tecnico che definisca gli “standard tecnici” ma questo lavoro non ha successo perché su tali standard non vi è una visione condivisa.

Allo stesso tempo, il Regolamento UE n. 1689 del 2024 presenta un pregio importante, perché ribadisce la rilevanza della sorveglianza umana.

Si pensi al caso del “credit scoring” nel settore bancario: oggi la valutazione del merito creditizio è eseguita da intelligenze artificiali, quindi è spesso fallace, di conseguenza la sorveglianza umana è irrinunciabile.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni**

Martedì 30-9-2025 h. 13.30/15.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28

Presunzioni – art. 2727, 2728, 2729 c.c.

Legali (assolute o relative)

- es. art. 1334, 1335 c.c. (lezione del 25 settembre 2025)

Semplici (gravi, precise, concordanti)

- es. Cass. civ. n. 14273 del 2025 (insider trading secondario)

Prove – art. 2697 c.c.

- art. 2698 c.c. rilevanza anche extra-processuale (es. assicurazioni parametriche)

Documento – atto pubblico: art. 2699, 2700 c.c.

- scrittura privata: art. 2702, 2703 c.c.

Prova testimoniale: art. 2725 c.c. - Confessione - Giuramento

La pubblicità nel diritto privato

Distinzione tra pubblicità legale e pubblicità commerciale

Pubblicità legale

Costitutiva (es. iscrizione di ipoteca)

Dichiarativa (es. trascrizione di vendita immobiliare)

Notizia (es. registri dello stato civile)

Pubblicità commerciale

**Nozione giuridica di messaggio pubblicitario d. lgs. n. 145 del 2007 art. 2
d. lgs. n. 145 del 2007 art. 1 - la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.**

nel cod. cons., d. lgs. n. 206 del 2005 (come modificato dal d. lgs. n. 146 del 2007) la pubblicità rientra fra le pratiche commerciali – esse devono essere corrette (né ingannevoli né aggressive)

* * * * *



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 2-10-2025 h. 8.30/10.20 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

I soggetti del diritto privato - distinzione tra persona fisica e persona giuridica

La persona fisica - distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire

Incapaci legali di agire

Minore di età - rappresentanza legale
- genitori esercenti la responsabilità genitoriale (ha natura giuridica di potestà)
- tutore del minore (art. 348 c.c.)

Il cognome del minore – sentenza Corte Cost. n. 131 del 2022

Il cosiddetto “grande minore” - contratto di lavoro
- diritto d'autore (art. 108 legge n. 633 del 1941)
- proventi del lavoro del minore (art. 324 c.c.)

Il minore imprenditore - art. 320 c.c. (modificato dal d. lgs. n. 149 del 2022)

Il minore risparmiatore - art. 1837 nel testo originario del codice civile

Minore emancipato - art. 84 c.c., art. 390 c.c., art. 394 c.c.
- il curatore dell'emancipato non è un rappresentante legale

Interdetto giudiziale - art. 414 c.c. (modificato dalla legge n. 6 del 2004)
- rappresentanza legale (tutore)

Interdetto legale - art. 32 c.p. (sanzione penale accessoria)
- matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio

Inabilitato - art. 415 c.c.
- il curatore dell'inabilitato non è un rappresentante legale

Incapace naturale di agire - art. 428 c.c. - persona fisica non interdetta ma incapace di intendere o di volere

Amministrazione di sostegno - art. 404 c.c. (riscritto dalla legge n. 6 del 2004)

Sede della persona fisica - art. 43 ss. c.c. (domicilio, residenza, dimora)

Parentela e affinità - artt. 74-78 c.c. (linee e gradi)

Commorienza, scomparsa, assenza, morte presunta - art. 4 c.c., art. 48 ss. c.c.

Cittadinanza

- cittadinanza italiana: L. n. 91 del 1992 e d.l. n. 36 del 2025 convertito in L. n. 74 del 2025
- cittadinanza UE (significato)

Registri dello stato civile - art. 449 c.c. - d.p.r. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 6 ottobre 2025 h. 15.30 Prof. Tosi – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI

Diritto privato delle Nuove Tecnologie

Ripasso scritto in Aula

- 1 - Distinzione tra Direttive CEE/CE/UE e Regolamenti CEE/CE/UE.
- 2 – Efficacia territoriale del GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016) sul trattamento dei dati personali.
- 3 – La nozione di “sistema di intelligenza artificiale” nell’art. 3 dell’A.I. Act (Regolamento UE n. 1689 del 2024).
- 4 – Il cosiddetto “credit scoring” (valutazione del merito creditizio) eseguito da una I.A.: criticità e pregi.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni**

Martedì 7-10-2025 h. 13.30/15.00 – Tassoni in presenza – Aula U6/28

Diritti della personalità nel codice civile e nella legge n. 633 del 1941

- art. 5-10 c.c. – integrità fisica, nome (prenome e cognome), immagine/reputazione
- collegamento tra l'art. 10 c.c. e gli artt. 96-97 della legge n. 633 del 1941
- diritto morale d'autore: art. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941

Nome civile e nome commerciale – art. 21, I co., lett. a) c.p.i. d. lgs. n. 30 del 2005

Trattamento dei dati personali

- normativa dei decenni recenti di derivazione CE/UE
- compromesso tra tutela della riservatezza e circolazione dei dati personali
- Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) riguarda solo i dati delle persone fisiche
- il GDPR ammette il “mercato dei dati personali”
- la gratuità dei contratti di servizi digitali è solo apparente
- art. 5 GDPR – criteri di liceità del trattamento di dati personali: correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza/aggiornamento, integrità/riservatezza
- considerando 83 GDPR – principio di “accountability” – il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento devono essere in grado di render conto di quanto fanno per prevenire i danni
- art. 58 GDPR – l'Autorità Nazionale (nel caso italiano, il Garante per la protezione dei dati personali -c.d. Garante Privacy-) ha il potere di emanare avvertimenti generali con funzione preventiva.

Persone giuridiche e altri enti privati

- criteri di classificazione
 - fine – economico/non economico
 - struttura – gruppo/patrimonio vincolato soggettivo
 - criterio di distribuzione della disciplina tra Libro I e Libro V c.c.
- personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta)
- soggettività non personificata (autonomia patrimoniale imperfetta)
- Riconoscimento della personalità giuridica
 - l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche è un'ipotesi di pubblicità costitutiva (art. 1 d.p.r. 361 del 2000)
 - per gli enti del terzo settore c'è anche la possibilità offerta dal R.d. art. 22 d.lgs. n. 117 del 2017 codice del terzo settore (da non confondere con il settore terziario)
 - molti enti del Libro I c.c. non sono e.t.s (es. associazioni di categoria di imprenditori, quale è l'ABI)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 9-10-2025 h. 8.30/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Associazioni riconosciute e fondazioni

Art. 14 e 16 c.c.

- è disciplina comune a associazioni riconosciute e fondazioni
- le associazioni possono perseguire interessi degli associati
- le fondazioni perseguono interessi della collettività

Art. 24 e 25 c.c.

- è disciplina differenziata

Art. 31 c.c. – liquidazione e estinzione

Associazioni non riconosciute e comitati

Comitati - raccolgono fondi per un fine

Le associazioni non riconosciute e i comitati non riconosciuti sono previsti dal c.c.

Le fondazioni non riconosciute no (significato del silenzio – art. 2740 c.c.)

Art. 36, 37, 38 c.c.

Art. 39, 40, 41, 42 c.c.

Il condominio negli edifici non è un ente (è una situazione di appartenenza)

Problema: attività d'impresa esercitata da enti privati non economici

Tre tappe storiche del raccordo tra l'art. 2082 c.c. e gli enti del Libro I c.c.

I - estraneità (impianto originario c.c.)

- ostilità nei riguardi della ricchezza improduttiva: art. 17, 600, 786 c.c. (poi abrogati)
- prassi di intestazioni immobiliari di partiti politici a persone fisiche fiduciarie
- legge n. 52 del 1985 riformula art. 2659 c.c. e art. 2839 c.c.

II – interferenze

- danno da sviamento di clientela provocato da una associazione turistica studentesca (Trib. Roma 1988)
- insolvenza di una fondazione di ricerca medica che produce farmaci (anni Novanta del secolo scorso)
- art. 2500octies c.c. (riforma del diritto societario del 2003)

III – incentivi normativi per il terzo settore

- primo d. lgs. sull'impresa sociale n. 155 del 2006
- secondo d. lgs. sull'impresa sociale n. 112 del 2017
- codice del terzo settore d. lgs. n. 117 del 2017



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 - 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 13 ottobre 2025 h. 15.30 Prof. Tosi - Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI

Diritto privato delle Nuove Tecnologie

Ripasso



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 14-10-2025 h. 13.30/15.20 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Diritto di famiglia

La famiglia come “società naturale”: art. 29 Cost. - reciprocità (e non scambio)

Matrimonio

Matrimonio tra norma giuridica e norma religiosa – art. 82 c.c., 83 c.c.

Il Diritto Privato disciplina il matrimonio civile – è un negozio giuridico

E' escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 1324 c.c. (es. art. 107, 108 c.c.)

Impedimenti (art. 84 ss. c.c.): età, interdizione per infermità di mente, incapacità di intendere o di volere (art. 120 c.c.); assenza della libertà di stato, vincoli di parentela o affinità (es.: fratello e sorella, sia germani sia unilaterali -non dispensabile-; affini in linea collaterale di II grado -dispensabile-); condanna per omicidio del coniuge dell'altro nubendo; divieto temporaneo di nuove nozze di 300 giorni (solo per la donna).

Unione civile

Con il matrimonio si forma una nuova famiglia (art. 29 Cost.)

L'unione civile è una formazione sociale (art. 2 e 3 Cost.)

Identità di genere dei civilmente uniti – Legge n. 76 del 2016, co. I dell'art. unico

Assimilazione ampia ma non totale del civilmente unito al coniuge

- Legge n. 76 del 2016, co. XX dell'art. unico:
- leggi speciali diverse da L. n. 184 del 1983 (es. art. 5 L. n. 91 del 1992)
- articoli del c.c. espressamente richiamati dalla L. n. 76 del 2016:
 - es. impedimenti (ma non secondo comma dell'art. 84, né art. 89 c.c.)
 - es. art. 65 e 68 c.c. (morte presunta) richiamati in co. V e VI
 - es. art. 167 ss. c.c. (rapporti patrimoniali) richiamati in co. XIII
 - es. art. 2118 c.c., 2120 c.c., richiamati in co. XVII (rif. art. 2122 c.c.)
 - manca il richiamo a Titolo V del Libro I (art. 78 c.c. - affinità)

Regimi patrimoniali della famiglia

- dovere di contribuzione (inderogabile) - art. 143 c.c.

- comunione legale tra coniugi –

- regimi convenzionali:

- comunione convenzionale
- separazione dei beni

Convenzioni patrimoniali tra coniugi (art. 162 c.c.) sono contratti

Il fondo patrimoniale e l'impresa familiare non sono regimi patrimoniali (sono istituti particolari che si possono abbinare sia al regime legale sia ai regimi convenzionali)

- fondo patrimoniale – art. 167 c.c., art. 170 c.c.

Convivenza di fatto

Legge n. 76 del 2016 co. XXXVI ss. dell'art. unico



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 16-10-2025 h. 8.30/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Azienda coniugale e impresa familiare

azienda coniugale nella disciplina della comunione legale tra coniugi
art. 177 c.c., art. 179 c.c. -

- impresa familiare - art. 230bis c.c.
 - coniuge, civilmente unito e convivente di fatto nell'art. 230bis c.c.
 - l'art. 230ter c.c. è costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. n. 148 del 2024)

Alimenti

- art. 433 c.c.
- co. 19 dell'art. unico L. n. 76 del 2016 (civilmente unito)
- co. 65 dell'art. unico L. n. 76 del 2016 (convivente di fatto)

Scioglimento del matrimonio

- art. 149 c.c.
- scioglimento e cessazione degli effetti civili
- scioglimento per cause diverse dalla morte di uno dei coniugi: legge n. 898/1970
- cosiddetto divorzio – non può essere consensuale

Separazione personale dei coniugi

- la separazione personale dei coniugi non scioglie il matrimonio
- legge n. 898 del 1970 art. 3, numero 2, lettera b (sei mesi/dodici mesi)
- separazione consensuale e giudiziale – art. 150, 151, 156 c.c.
- addebito (no mantenimento, ma resta obbligo di alimenti art. 433 c.c.)
- affidamento condiviso dei figli minori di età – art. 337ter c.c.
- riflessi successori
- scioglimento della comunione legale dei beni e cosiddetta “comunione de residuo”
- separazione personale e contratti bancari
 - es: proventi ex art. 177 c.c., lett. c), depositati in conto corrente bancario.

All'unione civile si estendono alcune disposizioni della legge n. 898 del 1970, ma lo scioglimento è più semplice - comma XXIV dell'art. unico della legge n. 76 del 2016 – manifestazione di volontà consensuale di sciogliere espressa al cospetto dell'ufficiale di stato civile – la domanda di scioglimento si propone decorsi tre mesi (cioè non trova applicazione una vera e propria separazione personale dei civilmente uniti).



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 20-10-2025 h. 15.30 - Tosi in presenza – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI - Diritto privato delle nuove tecnologie

Il diritto privato delle nuove tecnologie riguarda principalmente tre aree: dati personali, contratti, responsabilità.

Occorre affrontare un problema applicativo delle norme sull'intelligenza artificiale. Il divieto di immissione sul mercato riguarda i sistemi di i. a. che sono progettati per ingannare. Tuttavia un modello di i. a. non progettato per ingannare potrebbe essere utilizzabile a tal fine.

Il mercato dei prodotti di intelligenza artificiale fa emergere un contesto digitale asimmetrico. Si tratta di una asimmetria nuova e diversa rispetto a quella dei c.d. “contratti asimmetrici” (quali sono, per esempio, i contratti di consumo). Di fronte al *medium* tecnologico la persona fisica pienamente capace di agire si trova in condizione di subalternità.

Con una metafora marinara, si può dire che il *web scraping* con finalità di addestramento dell'i.a. sia una “pesca a strascico” di dati in internet, che coinvolge dati personali, anche sensibili, ove i soggetti ai quali i dati si riferiscono rimangono all'oscuro delle finalità dei trattamenti.

In materia di trattamento dei dati personali, le fonti normative UE danno rilevanza al “legittimo interesse” del titolare di un trattamento che sia meritevole di tutela (questo “legittimo interesse” non deve essere confuso con l’“interesse legittimo” di cui si occupa il diritto pubblico italiano in relazione alla distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo).

Nella produzione delle intelligenze artificiali, prevale l'utilizzo degli algoritmi probabilistici in regime di segreto industriale: questa segretezza confligge con i principi di trasparenza e autodeterminazione informativa che ispirano il GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016).

Tra i settori delle i.a. “ad alto rischio” ricordiamo: sanità, giustizia, finanza, assicurazioni. Tuttavia anche talune i.a. che non sono ufficialmente “ad alto rischio” possono essere molto pericolose (esempio: applicazioni di giuoco che istigano al suicidio).

Le intelligenze artificiali non sono soggetti di diritto: non sono persone fisiche né persone giuridiche e non rappresentano una nuova tipologia di soggetti c.d. “persone elettroniche”.

La legge italiana sull'i.a., n. 132 del 2025, ha modificato la legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, sostituendo alla nozione di “opera dell'ingegno” la nozione di “opera dell'ingegno umano” (art. 1, comma 1, legge n. 633 del 1941, come modificato dalla legge n. 132 del 2025).



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 21-10-2025 h. 13.30/15.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Filiazione e Parentela

- la filiazione nell'art. 74 c.c.
- status unico di figlio – art. 315, 315bis c.c.
- filiazione nel matrimonio – art. 231, 232 c.c.
- filiazione fuori dal matrimonio – art. 250, 254 c.c. (riconoscimento)

Responsabilità genitoriale sul figlio minore di età

- è potestà, cioè potere-dovere nell'interesse del minore
- è corredata da uffici di diritto privato: Rappresentanza legale
Amministrazione
Usufrutto legale

Adozione dei maggiori di età – art. 300 c.c.

Adozione dei minori di età – legge n. 184 del 1983

- c.d. “piena” (stato di abbandono) - art. 6 ss. – solo adottanti coniugi
- c. d. “mite” (in casi particolari) - art. 44 ss.
- Corte EDU – favore nei riguardi dell'adozione mite

Corte Cost. n. 79 del 2022: è costituzionalmente illegittima l'applicazione del II comma dell'art. 300 c.c. all'adozione “mite”.

Il cognome dei figli e la Sentenza Corte Cost. n. 131 del 2022 (rinvio a lezione 2 ottobre 2025)

Adozione internazionale nella Sentenza Corte Cost. n. 33 del 2025

(è un'adozione di minori in stato di abbandono ma l'adottante può essere persona singola)

Successioni *mortis causa*

- distinzione tra diritti *iure proprio* e *iure successionis*:
es. art. 2122 c.c. (rinvio a lezione 14 ottobre 2025)

Impianto del Libro II c.c.

Art. 456, 457 c.c.

Successione testamentaria e successione legittima

Art. 565 c.c. in combinato disposto con art. 77 c.c.

Art. 459 c.c. - disposizioni a titolo universale e particolare – erede e legatario

Accettazione dell'eredità: “pura e semplice”
“con beneficio d'inventario”

Art. 512 ss. c.c. – separazione dei beni a tutela del creditore del defunto
(es. debiti del defunto nei confronti di una banca).



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni**

Giovedì 23-10-2025 h. 8.30/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28

Legati testamentari e legati ex-lege

- il legato è, in prevalenza, uno strumento di autonomia testamentaria.
- i casi di legati ex-lege sono pochi.
(esempio.: art. 585, II co., c.c., assegno alimentare al coniuge superstite separato con addebito).
- legato di azienda e debiti sorti con l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dal defunto mediante l'organizzazione dei beni aziendali oggetto di legato.
- legato di specie
- conflitto fra legatari e creditori del defunto, art. 513 c.c.
(principio "nemo liberalis nisi liberatus")

Successione necessaria

- legittimari
- quote di riserva
- azione di riduzione
- il testamento che pretermette o lede uno o più legittimari non è (per ciò solo) invalido

Capacità di succedere

- art. 462 c.c.
- collegamento con art. 1 c.c.
- nascituri concepiti e nascituri non ancora concepiti

Rappresentazione

- art. 467 c.c.
- art. 468 c.c.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 27 ottobre 2025 h. 15.30 Prof. Tosi – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI
Riservatezza e protezione dei dati personali

Riservatezza e protezione dei dati personali sono diritti collegati ma non coincidenti. Entrambi sono diritti inviolabili della persona umana a norma dell'art. 2 Cost., quindi fruiscono di una garanzia costituzionale di rango elevato, in quanto nei primi dodici articoli della Costituzione sono raccolti i fondamenti irrinunciabili dell'Ordinamento giuridico.

Nella Carta dei diritti fondamentali UE l'art. 7 enuncia il "Rispetto della vita privata e della vita familiare", mentre l'art. 8 enuncia la "Protezione dei dati di carattere personale"; il paragrafo 3 dell'art. 8 affida ad una Autorità indipendente il compito di controllare il rispetto delle regole concernenti il trattamento dei dati personali.

In Italia tale Autorità è il Garante per la protezione dei dati personali (cosiddetto Garante Privacy) il quale non si sostituisce ai giudici, ma si affianca ad essi e svolge una attività di controllo anche al fine di prevenire le violazioni e i conflitti.

Al momento dell'emanazione del GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016) la normativa italiana vigente in materia di trattamento dei dati personali risaliva al 1996 ed era già stata più volte modificata, poi riordinata e raccolta in un testo unico, il cosiddetto Codice della Privacy del 2003, il quale è ancora oggi in vigore in una formulazione che tiene conto del raccordo con le disposizioni del GDPR.

Nella sistematica del diritto privato, i diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti, inviolabili, inalienabili.

In realtà, non tutti i diritti della personalità sono inviolabili, infatti a norma dell'art. 1 del GDPR la tutela dei dati personali è fondata su un compromesso/bilanciamento tra le esigenze della circolazione dei dati e la tutela della persona.

Inoltre l'inalienabilità va coordinata con la possibilità di concedere un utilizzo temporaneo ad altri, anche per finalità commerciali. Una persona fisica non può vendere il proprio nome (e rimanerne pertanto priva) ma può conferirlo come dato personale a chi effettui una raccolta per eseguire un trattamento; inoltre, è ammesso il contratto di utilizzo del nome altrui con il fine di promozione commerciale di beni o servizi, in particolare nei casi in cui il nome connoti una persona celebre.

Va guardata con favore la riforma dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, stabilita dalla legge sull'intelligenza artificiale n. 132 del 2025, che ha sostituito la nozione di "opera dell'ingegno umano" alla nozione di "opera dell'ingegno".

La riservatezza è *ius excludendi alios*.

Invece il diritto alla protezione dei dati personali si esercita mediante una attività che richiede competenze, sia pur minime.

L'art. 5 del GDPR enuncia gli aspetti fondamentali in materia di trattamento dei dati personali:

- liceità, correttezza, trasparenza -
- limitazione delle finalità -
- minimizzazione, anche temporale (per esempio, se un soggetto è stato un "cattivo pagatore" vent'anni fa, il sistema bancario non può conservare questo dato che può provocare il rifiuto attuale di concessione di un finanziamento) -
- sicurezza, integrità, riservatezza -
- accountability, cioè responsabilizzazione del titolare e del responsabile del trattamento, che devono prevenire la produzione di danni.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 28-10-2025 h. 13.30/14.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Concorso tra coniuge e figli nella successione legittima e necessaria

Art. 581 c.c.

Art. 542 c.c. (e 540 II co. c.c.)

- la quota disponibile non è fissa
(cambia a seconda della composizione del gruppo dei legittimari)

Legato in sostituzione di legittima: art. 551 c.c.

- la quota disponibile può anche essere assegnata ad uno solo dei legittimari

Testamento

- art. 587, 588 c.c. (collegamento con art. 1324 c.c.)
- il carattere di revocabilità del testamento non è derogabile
conseguenza: l'erede può essere apparente
erede apparente e creditore apparente (art. 534 c.c. e 1189 c.c.)
esempio: deposito bancario di danaro del defunto

Forma – art. 601, 602 c.c.

Elementi accidentali

Condizione - art. 633, 634 c.c.

Termine – art. 637 c.c.

Modo – art. 647, 648 c.c.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 30-10-2025 h. 9.00/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

L'eredità giacente e la cosiddetta eredità vacante

Eredità giacente – art. 528 ss.

Curatore dell'eredità giacente.

Eredità vacante (espressione riassuntiva impiegata dagli interpreti).

Patti successori e patto di famiglia

Divieto dei patti successori

Art. 458 c.c.

Patto di famiglia

Comunione ereditaria e divisione ereditaria

Puo' instaurarsi una comunione tra coeredi sia in caso di successione testamentaria sia in caso di successione legittima.

Divisione ereditaria (divisione contrattuale e giudiziale)

Favor divisionis

Art. 720 c.c.

Circolazione della quota – art. 732 c.c.

Art. 752 c.c. (ripartizione dei debiti tra coeredi)

Ciò significa che questo è un caso di con-debito parziario (anziché solidale)

In giurisprudenza è considerata valida la clausola di deroga all'art. 752 c.c. nella contrattazione bancaria (per esempio, apertura di credito o fideiussione stipulata in vita dal *de cuius*).



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 3 novembre 2025 h. 15.40 Prof. Tosi – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI

Diritto privato delle Nuove Tecnologie



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 4-11-2025 h. 13.30/15.30 – Aula U6/28**

Presentazioni in Aula effettuate dagli Studenti frequentanti su argomenti da loro scelti tra quelli spiegati nelle lezioni precedenti

MINO Paolo - 943752 – Diritti soggettivi/prescrizione/fatto, atto, negozio giuridico

MANZELLA Miriam - 936366 – Persona fisica/capacità giuridica e di agire/parentela

TIRABOSCHI Fabio - 936906 – Persone giuridiche e altri enti privati

MOLTENI Ilaria - 936588 – Matrimonio/unione civile/convivenza di fatto

PETKOVIC Renata - 938416 – Successione legittima/testamentaria/necessaria



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2**

**Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 10 novembre 2025 h. 15.30 Prof. Tosi – Aula U4-03**

Prof. Emilio TOSI

I contratti digitali

Con l'espressione "contratto digitale" si designa il contratto (che in passato veniva qualificato "virtuale") per la cui conclusione si impiegano mezzi di comunicazione elettronica, anche se non ha ad oggetto beni o servizi digitali (per esempio opere dell'ingegno digitali).

Nel contratto digitale il luogo della contrattazione e il procedimento di formazione dell'accordo sono dematerializzati. Come si coniuga questa caratteristica con la forma scritta? Sia il d.lgs. italiano n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) sia il Regolamento UE n. 1183 del 2024 stabiliscono norme in materia di firme elettroniche.

Nella maggior parte dei casi, il contratto digitale non è soggetto ad una forma scritta vincolata ed è un contratto di consumo.

Il contratto digitale talora prevede un corrispettivo in danaro, talora è apparentemente gratuito, perché il corrispettivo è in realtà rappresentato dal conferimento dei dati personali unito al consenso per il trattamento dei medesimi.

A questo riguardo, il comma 4 dell'art. 135octies (aggiunto al d. lgs. n. 206 del 2005 -codice del consumo- dal d. lgs. n. 173 del 2021 in recepimento della Direttiva UE n. 770 del 2019) dispone che le norme di tutela del consumatore si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

Il contratto digitale presenta caratteristiche di asimmetria.

Storicamente, il contratto asimmetrico è emerso nell'art. 1341 c.c., riguardante le condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti. Tuttavia, in questo caso, la tutela della parte non predisponente è di natura puramente formale, perché è sufficiente la specifica approvazione per iscritto (cosiddetta "doppia firma") per dare efficacia a clausole che possono portare in sé uno squilibrio significativo.

Successivamente, la disciplina dei contratti di consumo ha stabilito una tutela sostanziale che porta alla rimozione delle clausole vessatorie.

Nel contratto digitale la asimmetria è accentuata dall'elemento tecnologico, pertanto è necessario neutralizzare il cosiddetto "dominio dell'algoritmo" grazie al principio di trasparenza. In applicazione di tale principio sono previsti obblighi informativi molto articolati, aventi ad oggetto, tra l'altro, identità e indirizzo geografico del professionista, personalizzazione del prezzo, compatibilità con hardware e software.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 11-11-2025 h. 13.30/15.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Donazione e liberalità non donative

Donazione a effetto reale e a effetto obbligatorio (obbligazioni di dare) – art. 769 c.c.

Forma art. 782, 783 c.c. – Revocazione art. 800 c.c.

Modo o onere – art. 793, 794 c.c.

Collazione art. 737 c.c.

Azione di riduzione (la successione necessaria rappresenta un limite non solo per la successione testamentaria ma anche per la successione legittima)

Liberalità non donative – art. 809 c.c.

Esempi: remissione del debito; dotazione di fondazione; cointestazione di conto corrente bancario con operatività disgiunta effettuata con intento liberale (Cass. 4682-2018).

Libro III c.c.

Bene in senso giuridico e risorsa scarsa (art. 810 c.c.)

I beni in senso materiale sono previsti dal Libro III c.c.

I beni in senso immateriale (monopoli) sono previsti dal Libro V c.c. e da leggi speciali

Beni privati e beni pubblici in senso giuridico

Beni privati in senso economico – rivalità – escludibilità

Beni pubblici in senso economico

- non rivalità (l'utilizzo di un soggetto non impedisce quello di altri)

- non escludibilità di chi non sostiene spese per produzione o mantenimento

Beni pubblici in senso giuridico

demaniali – art. 822, 823, 824 c.c.

patrimoniali indisponibili - art. 826, 828 c.c.

patrimoniali disponibili – art. 829 c.c.

Beni culturali - d. lgs. n. 42 del 2004

(pubblici – privati – appartenenti a persone giuridiche private non lucrative)

Art. 812 c.c.

Beni immobili – mobili registrati - mobili non registrati

Beni immobili nell'art. 1350 c.c. (forma scritta)

Beni immobili vacanti - art. 827, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto-Adige

Cass. civ. SS. UU. n. 23093 del 2025

(rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare)

Fungibili (di genere) – infungibili (di specie)

Divisibili e indivisibili (indivisibilità del bene e scioglimento della comunione)

Consumabili e inconsumabili – art. 995 c.c.

Beni di consumo (mercati finali) – cod. cons. d. lgs. n. 206 del 2005

Universalità di mobili – art. 816 c.c.

Pertinenze – art. 817, 818 c.c.

Frutti – art. 820, 821 c.c. – naturali - civili

Collegamento tra frutti civili e interessi pecuniari

Es. – art. 1815 c.c. (norma derogabile)

Interesse legale o convenzionale

Saggio legale o convenzionale (con il limite del tasso usurario)

- il saggio legale degli interessi è 2% annuo nel 2025 (G.U. 16-12-2024)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 13-11-2025 h. 8.30/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Proprietà e altri diritti reali

Numero chiuso e tipicità dei diritti reali

Art. 832 c.c. – art. 42 Cost.

La riserva di legge per i limiti imposti alla proprietà privata rappresenta il fondamento costituzionale anche per numero chiuso e tipicità dei diritti reali (Pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile dell'anno 2020)

La proprietà e le proprietà (diverse utilità offerte dai beni che ne sono oggetto)

La proprietà è una (la dissociazione delle prerogative deve essere superabile)

Casi particolari di dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale:

Società fiduciarie art. 199 d. lgs. n. 58 del 1998 (testo unico dell'intermediazione finanziaria) – Cass. civ. n. 13754 del 2025: l'azione ex art. 2395 c.c. spetta al fiduciante

Trust (non ha a che fare con la normativa antitrust) - L. n. 364 del 1989 (ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985) – Cass. civ. n. 34075 del 2024: il trust è un patrimonio separato non soggettivo; il trust interno italiano è ammesso.

Limiti alla proprietà privata nell'interesse pubblico

Art. 834 c.c. – espropriazione e indennizzo

Ius aedificandi e permesso di costruire nella proprietà immobiliare e edilizia

D. lgs. n. 152 del 2006 (le risorse idriche sono pubbliche) - deroga alla necessità di concessione amministrativa per l'uso domestico - rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico (Autorità di bacino) – raccordo con gli artt. 909 ss. c.c. (acque esistenti nel fondo privato)

Limiti alla proprietà privata nell'interesse di altri privati

Art. 833 c.c. (abuso del diritto soggettivo)

Art. 844 c.c. (immissioni)

Rapporti di vicinato - Art. 873, 874 c.c. (distanze) - Art. 900 ss. c.c. (luci e vedute)

Avviso per gli Studenti

- Giovedì 13-11-2025 dopo le 10.30 in Aula U6-28 è prevista la sostituzione del telo -
- A partire dal 17-11-2025 le lezioni del lunedì pomeriggio in Aula U4-03 sono tenute dalla Dott.ssa Giorgia Tassoni (e non più dal Prof. Emilio Tosi) –



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 17-11-2025 h. 15.30-18.00 – Tassoni in presenza – Aula U4-03**

Testimonianza dello Studente MINO Paolo (matricola 943752) che espone i risultati di una sua ricerca sul trattamento tributario delle donazioni, delle successioni *mortis causa* e del trust.

Modi di acquisto della proprietà – art. 922 c.c. –

a titolo derivativo e originario

Occupazione – art. 923 c.c. - *res derelicta* mobile e pesca

- la fauna selvatica appartiene allo Stato: legge n.157 del 1992 sull'attività venatoria

- *res derelicta* immobile:

Cass. civ. SS.UU. n. 23093 del 2025

il bene immobile *nullius* non è oggetto di occupazione

Invenzione – art. 927, 928, 929 c.c. –

Accessione – (cfr. superficie)

Unione e commistione – art. 939 c.c.

Specificazione – art. 940 c.c.

Usucapione ordinaria – art. 1158 c.c, 1161 c.c. (universalità di mobili: 20 anni)

Art. 1153 c.c. e usucapione abbreviata (sanatorie di acquisti *a non domino*)

Azioni a difesa della proprietà

Art. 948 c.c. – imprescrittibilità del diritto di proprietà

Art. 949 c.c. – Art. 950 c.c. – Art. 951 c.c. -

Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento

Usufrutto – art. 978, 979, 980, 981 c.c. – art. 1014 c.c.

temporaneità necessaria (si vuole evitare la dissociazione permanente tra titolarità formale e proprietà sostanziale)

Usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore di età: è un potere/dovere, irrinunziabile, inalienabile, non segue il bene in caso di alienazione

Uso e abitazione – art. 1021, 1022, 1024, 1026 c.c.

Enfiteusi - art. 959 c.c. – possibile perpetuità art. 958 c.c.

devoluzione – affrancazione

Superficie - art. 952, 953, 955 c.c. (proprietà separata)

Servitù prediali - art. 1027, 1028, 1031 c.c.

servitù coattive e volontarie

contenuti “atipici” dell'utilitas nelle servitù volontarie

art. 1061, 1062 c.c. (servitù apparenti)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 18-11-2025 h. 13.30/14.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Comunione ordinaria

Art. 1100, 1101, 1102 c.c. – Art. 1103 c.c. – Art. 1111, 1116 c.c.

Raccordo con le comunioni tipiche a regime speciale: *favor divisionis* e circolazione della quota

Condominio negli edifici

Art. 1118, 1119 c.c.

Amministratore art. 1129, I co., c.c. – Regolamento art. 1138, I co., c.c.

Possesso

Nozione – art. 1140 c.c.

Presunzioni – art. 1141, 1142, 1143, 1147 c.c.

Usucapione ordinaria e sanatorie di acquisti *a non domino* (rinvio a lezione 17-11-2025)

Azioni a difesa del possesso – art. 1168 c.c. – art. 1170 c.c.

Azioni di nunciazione

Denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.)

Denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.)

Libro Quarto c.c. (impianto)

Obbligazioni in generale



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 20-11-2025 h. 8.40/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

La prestazione dedotta in obbligazione e l'esatto adempimento

Art. 1174 c.c. – dare (specifico o generico) – fare – non fare

Art. 1175 c.c. - correttezza (riguarda anche il creditore)

Parametri dell'esatto adempimento:

- prestazione e modalità della sua esecuzione
- luogo
- tempo
- soggetto che riceve la prestazione
- soggetto che esegue la prestazione

Prestazione e modalità della sua esecuzione:

- art. 1176 c.c. diligenza
- art. 1177 c.c. consegna/custodia
- art. 1178 c.c. cosa generica
- art. 1179 c.c. garanzia
- art. 1181 parziale
- art. 1196 c.c. spese
- art. 1197 c.c. *datio in solutum* –

Luogo:

- art. 1182 c.c. –
- luogo dell'adempimento di obbligazioni pecuniarie e strumenti di pagamento cosiddetti "alternativi" rispetto alla consegna di moneta avente corso legale

Tempo:

- art. 1183, 1184, 1185, 1186, 1187 c.c. –
- termini per l'adempimento dell'obbligazione
- stabilito a favore del debitore (art. 1184 c.c.)
- stabilito a favore del creditore (art. 1185 c.c.)
- stabilito a favore di entrambi art. 1816 c.c. (mutuo)
art. 40 I co. TUB d. lgs. 385/1993 credito fondiario



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2**

**Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 24-11-2025 h. 15.30-18.00 – Tassoni in presenza – Aula U4-03**

Esatto adempimento dell'obbligazione (segue da lezione 20-11-2025)

Soggetto che riceve:

- art. 1188 c.c. *adiectus solutionis causa*;
- art. 1189 c.c. creditore apparente (anche erede apparente);
- art. 1190 c.c. incapace –

Soggetto che esegue:

- art. 1191 c.c. incapace;
- art. 1180 c.c. terzo.

Pagamento con surrogazione

art. 1201, 1202 c.c.

surrogazione per volontà del debitore, portabilità dei mutui e termine per l'adempimento stabilito a favore del creditore

- art. 120quater, I e II co. TUB (testo unico bancario) d. lgs. n. 385 del 1993
- confronto con art. 1816 c.c. (mutuo)
- confronto con art. 40, I co., TUB d. lgs. n. 385 del 1993

Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'esatto adempimento

- novazione: art. 1230, 1235 c.c.
- remissione: art. 1236 c.c.
- compensazione: art. 1241, 1243, 1252 c.c.
- confusione: art. 1253 c.c.
- impossibilità sopravvenuta: art. 1256, 1258 c.c.

Inadempimento e *mora debendi*

- art. 1218 c.c. (cosiddetta "responsabilità contrattuale")
 - danno risarcibile art. 1223, 1225, 1226, 1227 c.c.
 - *mora debendi* art. 1219 c.c., art. 1221 c.c., art. 1224 c.c.
 - art. 1222 c.c.
 - d. lgs. n. 231 del 2002 (transazioni commerciali)
 - art. 2, lett. e), f)
 - interesse legale di mora e tasso di riferimento
 - II sem. 2025; 10,15% (2,15+8) base annua; G.U. 14-7-2025
- portale *Key ECB interest rates – European Union* (MRO può variare nel semestre)



Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2

Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni

Martedì 25-11-2025 h. 13.30-15.30 – Tassoni in presenza – Aula U6-28

Mora del creditore

Art. 1206 c.c.

Offerta solenne

Offerta secondo gli usi (prestazioni di fare)

Effetti della *mora credendi* – art. 1207 c.c.

Cessione del credito

Art. 1260, 1264, 1266 c.c.

Cessionari finanziatori: art. 1858 c.c.; legge n. 52 del 1991 art. 3 e 4

Delegazione - espromissione - accollo

Art. 1268, 1272, 1273 c.c.

Obbligazioni solidali

Concredito e condebito solidale o parziario – art. 1292, 1294 c.c.

Obbligazioni pecuniarie

Art. 1277 c.c.: non rifiutabilità della moneta avente corso legale e principio nominalistico

soglia antiriciclaggio – art. 49 d. lgs. n. 231 del 2007 co. 1 e 3bis (euro 5.000 il 25-11-2025)

gli strumenti “alternativi” sono fondati sull’accordo tra debitore e creditore ma le carte di pagamento (sia *debit* che *credit*) non possono essere rifiutate dal creditore professionale (d.l. 179 del 2012 conv. in l. 221 del 2012, art. 15)

Interessi - legali e convenzionali: art. 1282 c.c.

- corrispettivi e moratori

Saggio legale e convenzionale - art. 1284 c.c.

- IV e V co. aggiunti nel 2014 (àmbito)

- 5% annuo nel 2023 (G. U. 15 dic. 2022)

- 2,5% annuo nel 2024 (G. U. 11 dic. 2023)

- 2% annuo nel 2025 (G. U. 16 dic. 2024)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 27-11-2025 h. 9.00/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Responsabilità patrimoniale del debitore e cause legittime di prelazione

Art. 2740, 2741 c.c.

Art. 2745 c.c. – privilegi generali e speciali

Art. 2784 c.c. – pegno (es. prestito bancario su pegno art. 2787 c.c.)

Art. 2808 c.c. – ipoteca

Confronto tra ipoteca e pegno - ipoteca (concorso, gradi, iscrizione, rinnovazione) - pegno (consegna – crediti e altri diritti) - divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.)

Figure particolari di pegno

pegno irregolare a garanzia di anticipazione bancaria – art. 1851 c.c.

pegno su azione di SpA

azione dematerializzata (T.U. Intermediazione Finanziaria d. lgs. n. 58 del 1998, art 83octies)

pegno su beni immateriali (art. 2806 c.c. “altri diritti”): quota di s.r.l.

diritti di proprietà intellettuale:

pubblico registro delle opere cinematografiche – art. 32 Legge n. 220 del 2016

divieto di pegno nell’art. 111 Legge n. 633 del 1941

privative industriali titolate – art. 140 c.p.i. d. lgs. n. 30 del 2005

privative industriali non titolate – art. 1 d.l. 59/2016 conv. in L. 119/2016

(pegno non possessorio su beni immateriali non registrati- es. segreto industriale)

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica

Azione surrogatoria – art. 2900 c.c.

Azione revocatoria - art. 2901 c.c.

Sequestro conservativo - art. 2905 c.c.

L’illecito civile come fonte di obbligazione

Art. 2043 c.c. – elementi della fattispecie (tutti devono essere provati): fatto, illiceità del fatto, danno, ingiustizia del danno, nesso di causalità, dolo o colpa.

Art. 2046 c.c. – imputabilità (capacità d’intendere e di volere)

Un danno può essere “non ingiusto” - in tale caso (che è estraneo alla responsabilità civile) può essere previsto un indennizzo, che non è un risarcimento - es.: indennità in art. 2045 c.c.

Cause di giustificazione (esimenti): legittima difesa di sé o di altri - stato di necessità art. 2045 c.c.

Distinzione tra dolo e colpa – il dolo è intenzionalità – la colpa è negligenza, imprudenza o imperizia.

Determinazione del risarcimento – l’art. 2056 c.c. rinvia ai criteri di quantificazione sanciti per il risarcimento del danno da inadempimento (ma non alla esclusione della risarcibilità del danno non prevedibile di cui all’art. 1225 c.c.)

In alcune figure particolari di illecito, la responsabilità è indiretta e si presume

Es.: art. 2053 c.c. (rovina di edificio).

Quando la presunzione non ammette prova liberatoria, si parla di responsabilità oggettiva.

Es.: art. 2049 c.c. (responsabilità del datore di lavoro per il danno cagionato dai dipendenti)

Assicurazione della responsabilità civile – è ammessa e, in alcuni casi, è obbligatoria (cioè è un contratto imposto).



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni**

Lunedì 1-12-2025 h. 15.30/18.00 – Tassoni in presenza – Aula U4/03

Fonti di obbligazione diverse dall'illecito e dal contratto

Titolo IV del Libro IV – Promesse unilaterali

- art. 1987 c.c., 1989 c.c., 1990 c.c., promessa al pubblico
- art. 1988 c.c., promessa di pagamento e ricognizione di debito

Titolo V del Libro IV – Titoli di credito

- art. 1992 c.c. (la circolazione del titolo è fonte del diritto cartolare nei titoli astratti)
- titoli al portatore
 - d. lgs. n. 231 del 2007 limite alla circolazione anonima
 - soppressione dei libretti di deposito a risparmio al portatore
 - restano i certificati di deposito bancario al portatore (vincolati)
- titoli all'ordine
 - assegno (prevale funzione di adempimento) bancario e circolare
 - cambiale (prevale funzione di finanziamento) tratta e pagherò
- titoli nominativi (azioni nominative di SpA – registro dell'emittente)
 - forma scritturale (art. 83bis d. lgs. n. 58 del 1998) “dematerializzati”
- art. 2002 c.c. (documenti di legittimazione e titoli impropri)
 - il libretto di deposito a risparmio nominativo non è un titolo di credito nominativo (è un documento di legittimazione);
 - art. 1888 c.c. (la polizza assicurativa all'ordine o al portatore è un titolo improprio)

Titolo VI del Libro IV – Gestione di affari altrui

- art. 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 c.c.

Titolo VII del Libro IV – Pagamento dell'indebito

- indebito oggettivo, art. 2033 c.c.
- indebito soggettivo, art. 2036 c.c.
- obbligazioni naturali, art. 2034 c.c.
(es. interessi superiori al tasso legale pattuiti non per iscritto - art. 1284 c.c. – Cass. civ. n. 30114 del 2017)

Titolo VIII del Libro IV – Arricchimento senza causa

- art. 2041, 2042 c.c.

Il contratto – disposizioni generali

Art. 1321-1325 c.c.

Art. 1322 c.c. – contratto imposto (es. assicurazione r.c. auto)

– diritto privato regolatorio

– contratto legalmente atipico (ma di solito “tipo sociale”)

Art. 1323 c.c. – disposizioni trans-tipiche (es. art. 1677 c.c., 1677bis c.c., 1815 II co. c.c.)

Classificazioni dei contratti

Reali - consensuali (modalità di perfezionamento)

Estimatorio art. 1556, 1558 c.c.

Comodato art. 1803 c.c.

Deposito regolare art. 1766 c.c.

Mutuo art. 1813, 1814 c.c. (variante consensuale nei finanziamenti bancari)

Mandato art. 1703, 1704 c.c.

Compravendita art. 1470 c.c.

Ad effetto reale – ad effetto meramente obbligatorio (efficacia)

Art. 1376 c.c. - Compravendita - Mutuo - Deposito irregolare art. 1782 c.c. (spec. deposito bancario di denaro)

Mandato – Comodato – Deposito regolare

Plurilaterali

Delegazione – divisione – Contratti plurilaterali diretti al conseguimento di uno scopo comune

Bilaterali - Onerosi – gratuiti – di liberalità

Con obbligazioni di una sola parte – Fideiussione art. 1936 c.c.

A prestazioni corrispettive (sinallagmatici)

Scambio commutativo – Compravendita

Scambio aleatorio – Assicurazione art. 1882 c.c.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 2-12-2025 h. 13.30-15.30 – Tassoni in presenza – Aula U6-28**

Forma del contratto

ad substantiam – art. 1350 c.c.

ad probationem – art. 1888 c.c.

per relationem – art. 1351 c.c.

Testo unico bancario (TUB) d. lgs. n. 385 del 1993 – art. 117 co. I-IV

Oggetto del contratto

- art. 1346 c.c. (oggetto nei contratti ad effetto reale e meramente obbligatorio)

- art. 1348 c.c.

- art. 1938 c.c. riformato nel 1992 (fideiussione *omnibus*)

Causa del contratto

- funzione economica del singolo concreto contratto

- causa e tipo

- causa e motivi

- art. 1343, 1344, 1345 c.c.

Accordo (procedimento di formazione dell'accordo contrattuale)

- proposta e accettazione art. 1326, 1328, 1334, 1335 c.c.

- revocabilità degli atti unilaterali precontrattuali

- proposta e mancato rifiuto art. 1333 c.c.

- proposta e inizio dell'esecuzione art. 1327 c.c.

- art. 1341, 1342 c.c. (richiamo della Lezione del Prof. Tosi 10 novembre 2025)

- formazione dell'accordo nei contratti plurilaterali art. 1332 c.c.

- responsabilità precontrattuale art. 1337 c.c.

- offerta al pubblico - art. 1336 c.c.

- TUB d. lgs. n. 385 del 1993 – art. 116 co. IV

Vincoli giuridici preparatori

Proposta irrevocabile - Art. 1329 c.c.

Patto di opzione - Art. 1331 c.c.

Contratto preliminare – Forma art. 1351 c.c.

Termine necessario art. 1183 c.c.

Esecuzione in forma specifica art. 2932 c.c.

Trascrizione art. 2645bis c.c.

Patto di prelazione - Art. 1566 c.c. (preferenza nella somministrazione)

Distinzione tra prelazione volontaria e prelazione legale

Prelazioni legali –

Art. 732 c.c. - Art. 230bis c.c. - Art. 38 legge n. 392 del 1978

Prelazioni agrarie:

art. 8 legge n. 590 del 1965

art. 7 legge n. 817 del 1971

art. 8 legge n. 36 del 2024

Prelazione nel codice dei beni culturali:

art. 59, 60, 61 d. lgs. n. 42 del 2004



Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 4-12-2025 h. 8.30/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28

Elementi accidentali del contratto

Condizione - Termine (es. art. 1573 c.c., 1845 c.c.) – Modo (art. 793, 794 c.c.)

Art. 1353 c.c.

Art. 1354 c.c.

Art. 1355 c.c.

Condizione sospensiva di inadempimento

art. 48bis TUB d. lgs. n. 385 del 1993 Testo Unico Bancario (c.d. patto marciano)

Effetti del contratto e recesso

Art. 1372 c.c.

Vincolo contrattuale

Relatività del contratto

Art. 1373 c.c.

Recesso legale

Recesso convenzionale

Recesso determinativo, di pentimento, per giusta causa

Art. 1374 – 1381 c.c.

Clausola penale e caparre

Art. 1382-1384 c.c. - Clausola penale

Art. 1385-1386 c.c.

Caparra confirmatoria

Caparra penitenziale

Distinzione tra caparra penitenziale e multa penitenziale

Interpretazione del contratto

Art. 1362 ss. c.c.

Interpretazione di buona fede – art. 1366 c.c.

Norme di interpretazione soggettiva – art. 1362/1365 c.c.

Norme di interpretazione oggettiva – art. 1367/1371 c.c.

Rappresentanza volontaria

Art. 1387 c.c. – fonti della rappresentanza

Art. 1388 c.c. – potere di rappresentanza

Art. 1389 e 1391 c.c. – capacità e stati soggettivi rilevanti

Art. 1394 e 1395 c.c. – conflitto d'interessi e contratto con se stesso

Procura – art. 1392, 1393, 1396 c.c.

Distinzione tra procura e mandato

Mandato - art. 1703, 1704, 1705, 1706 c.c. (art. 2932 c.c.)

Agenzia – art. 1742, 1743, 1745 c.c.

Falsus procurator – art. 1398, 1399 c.c.

Rappresentanza c.d. commerciale (art. 1400, 2206, 2207 c.c.)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026**

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2

Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni

Martedì 9-12-2025 h. 13.30-15.20 – Tassoni in presenza – Aula U6-28

Contratto e terzi

Contratto per persona da nominare – art. 1401 c.c. – art. 1403 c.c.

Cessione del contratto – art. 1406 c.c. (confronto con art. 2558 c.c. – prevede un caso di recesso legale)

Contratto a favore di terzo – art. 1411 c.c. – art. 1920 c.c. (assicurazione vita)

Contratto per conto di chi spetta – art. 1891 c.c. (assicurazione) – estensioni

Invalidità contrattuali

Nullità

- art. 1418 c.c. (nullità virtuale, strutturale, testuale)
- art. 1419 c.c. (nullità parziale)
- art. 1420 c.c. (contratti plurilaterali)
- art. 1421 c.c. (legittimazione)
- art. 1422 c.c. (imprescrittibilità)
- art. 1423, 1424 c.c. (insanabilità)

Esempio di conversione: Cass. civ. SS.UU. n. 28972 del 2020 (uso esclusivo di porzione di cortile comune)

Nullità speciale nel Testo Unico Bancario

- art. 117, comma 3, d. lgs. n. 385 del 1993
- art. 117, comma 6 (con sostituzione automatica di clausole)
- art. 127, comma 2

Annullabilità (art. 1425 c.c. – 1427 c.c.)

- incapacità, errore essenziale e riconoscibile, violenza, dolo determinante
- legittimazione ad agire
- prescrizione (art. 1442 c.c.)
- convalida (art. 1444 c.c.)
- contratti plurilaterali (art. 1446 c.c.)

Altre cause di annullabilità

- es. 1394, 1395 c.c. (richiamare lezione del 4 dicembre 2025)

Simulazione

Simulazione – art. 1414 ss. c.c. – Assoluta e relativa

- la controdedichiarazione deve essere contemporanea al contratto simulato
- interposizione fittizia di persona (non è interposizione reale di persona)
- la realtà prevale sull'apparenza (salvi i casi ex art. 1415 primo comma c.c. e 1416 primo comma c.c.)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, banca e finanza
anno accademico 2025 – 2026
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Giovedì 11-12-2025 h. 8.45/10.30 – Tassoni in presenza – Aula U6/28**

Rescissione e risoluzione del contratto

Rescissione - anomalie “genetiche”

Contratto concluso in stato di pericolo – art. 1447 c.c.

Contratto concluso in stato di bisogno – art. 1448 c.c.,
art. 1449 c.c. – prescrizione di 1 anno (sia azione sia eccezione)
art. 1450 c.c. – riconduzione ad equità

Risoluzione - anomalie “funzionali”

Risoluzione per inadempimento –

importanza dell’inadempimento: art. 1453 c.c., 1455 c.c. –
diffida ad adempiere in forma scritta: art. 1454 c.c. –
clausola risolutiva espressa: art. 1456 c.c. (non inadempimento generico) –
termine essenziale: art. 1457 c.c.
eccezione di inadempimento art. 1460 c.c.

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta –

art. 1463 c.c. - impossibilità totale e definitiva (collegamento con art. 1256 c.c.) –

art. 1464 c.c. impossibilità parziale (prevede un caso di recesso legale)

Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (esclusi i contratti aleatori)

art. 1467 c.c. (cause straordinarie e imprevedibili) – riconduzione ad equità
art. 1468 c.c. – contratto con obbligazioni di una sola parte –

Contratti speciali

Compravendita - art. 1470 c.c.

– a prestazioni corrispettive – consensuale – a effetto reale

cosiddette “vendite obbligatorie”: l’effetto reale è differito a un momento successivo
vendita di cosa determinata solo nel genere: art. 1378 c.c. – vendita di cosa futura:

art. 1472 c.c. - vendita di cosa altrui: art. 1478 c.c. –

obbligazione del compratore: art. 1498 c.c.

obbligazioni principali del venditore: art. 1476 c.c.

consegna: art. 1477 c.c.

garanzia per evizione: art. 1483 c.c.

garanzia per vizi: art. 1490, 1492, 1495 c.c.

garanzia di conformità nel codice del consumo: d. lgs. n. 206 del 2005, art. 128 ss.

garanzia legale e garanzia convenzionale

